



COMUNE DI CIRIÉ'

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CAPITOLATO SPECIALE

**PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO
DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA GRANDE TORINO 10 – CIRIÉ'**

C.I.G 8727967238

SOMMARIO

CAPITOLATO SPECIALE.....	1
PREMESSE	3
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE	3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE	4
ART. 2 – FINALITA’	4
ART. 3 – DURATA.....	5
ART. 4 – DESCRIZIONE ED USO DELL’IMPIANTO.....	5
ART. 5 – SERVIZIO RISTORO	6
ART. 6 – ATTIVITA’ DI VENDITA.....	7
ART. 7 – PUBBLICITA’	7
ART. 8 – VALORE DELLA CONCESSIONE	7
ART. 9 – CANONE DI CONCESSIONE A BASE D’ASTA	8
ART. 10 – DATI RELATIVI ALLE UTENZE.....	8
ART. 11 – TARIFFE.....	8
ART. 12 – RENDICONTO DELLA GESTIONE	8
ART. 13 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	10
ART. 14 – PROTOCOLLO SANITARIO COVID - 19.....	11
ART. 15 – CUSTODIA.....	12
ART. 16 – ATTIVITÀ E ONERI A CARICO DEL COMUNE.....	12
ART. 17 – CESSIONE	12
ART. 18 – IMPOSTE E TASSE	13
ART. 19 – PERSONALE	13
ART. 20 – RESPONSABILITA’	14
ART. 21 – ASSICURAZIONI	14
ART. 22 – RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE	15
ART. 23 – REVOCA DELLA CONCESSIONE	16
ART. 24 – RECESSO DALLA CONCESSIONE	16
ART. 25 – FALLIMENTO	16
ART. 26 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	16
ART. 27 – PENALI.....	17
ART. 28 – CONTENZIOSO	17
ART. 29 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	17
ART. 30 - CLAUSOLE DI LEGALITA’	18
ART. 31 - SPESE DI CONTRATTO	19
ART. 32 – DISPOSIZIONI FINALI.....	19



Il Comune di Cirié, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 3 marzo 2021 intende provvedere all'affidamento della gestione dell'impianto natatorio di proprietà comunale mediante concessione a terzi.

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 120/2020, previo avviso pubblico di manifestazione di interesse, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/16.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Signora Marina Macario Ban, Responsabile Servizio Servizi al Cittadino – Ufficio Sport.

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Comune di Cirié - Corso Martiri della Libertà 33 - Cirié (To) - P. Iva 02084870019 C.F. 83000390019.

Servizio Servizi al Cittadino – Ufficio Sport Tel. 0119218149-156.

Email: protocollo@comune.cirie.to.it.

PEC: protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it

Sito internet: <http://www.cirie.net>

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:

- R.D. 827/24 – Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio.
- Art. 90, commi 24 e 25 della Legge 289/02 e ss.mm.;
- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Legge 120/2020

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il servizio oggetto del presente capitolato è relativo all'affidamento della gestione e della conduzione dell'impianto natatorio comunale sito in Cirié, via Grande Torino 10.

L'impianto viene concesso nello stato di fatto, di diritto e conservazione in cui si trova, reso noto al Concessionario mediante sopralluogo, obbligatorio per partecipare alla gara d'appalto, e mediante le allegate planimetrie (All. 1). Prima della stipula della concessione verrà redatto congiuntamente dalla Stazione Appaltante e dal Concessionario, idoneo verbale di consegna dove verranno evidenziati lo stato di consistenza dei luoghi e l'inventario.

Qualora, in vigenza della concessione, l'impianto natatorio dovesse subire modifiche, ampliamenti, adeguamenti o interventi simili a opera dell'Amministrazione Comunale, essi ricadranno automaticamente e integralmente nella disciplina prevista nell'atto di concessione, fatta salva diversa ed espressa volontà del Comune.

Il Concessionario, partecipando alla gara, si impegna ad accettare a tutti gli effetti, ogni eccezione e/o osservazione rimossa, le condizioni di cui al presente Capitolato d'Appalto.

I tempi e le modalità di esecuzione del servizio di cui sopra sono concordati tra l'Amministrazione Comunale e il Concessionario.

Il servizio oggetto della concessione è considerato di interesse pubblico locale a ogni effetto e, come tale, non può essere sospeso o abbandonato nel corso della durata dell'affidamento in concessione. E' consentito il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione Comunale nel caso contemplato dal successivo art. 24.

ART. 2 – FINALITA'

La gestione dell'impianto sportivo oggetto del presente Capitolato viene concessa allo scopo di favorire e di rendere accessibili alle più ampie fasce di popolazione la pratica di attività ricreative e sportive compatibili con la struttura dell'impianto, in modo da promuovere la diffusione della pratica sportiva del nuoto e di mettere in evidenza, al contempo, la funzione sociale dello sport e dell'attività motoria in acqua.

Essa comprende la gestione degli immobili, degli impianti e delle attrezzature in essi presenti.

Dalla gestione della concessione il Comune intende raccogliere elementi di valutazione e dati affidabili su costi, potenzialità, criticità e particolarità dell'impianto, significativi in vista della preparazione di una nuova procedura per un affidamento di lunga durata, che si ponga obiettivi di massima valorizzazione dell'impianto sia in termini economici, sia in particolare ai fini dell'erogazione all'utenza di un servizio sempre più efficiente ed esaustivo, anche dal punto di vista educativo, formativo, ricreativo e riabilitativo. Il concessionario, con la sottoscrizione della concessione, si impegna a collaborare, fornendo tempestivamente gli eventuali dati richiesti dal Comune in relazione alle suddette finalità.

La Concessione avrà decorrenza indicativamente dal 1 giugno 2021 e avrà validità indicativamente sino al 31 agosto 2022, e comunque di almeno un anno decorrente dalla data del verbale di consegna della struttura.

L'affidatario della concessione, su richiesta del Comune, si impegna a iniziare il servizio subito dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del relativo contratto.

Alla scadenza, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dell'impianto e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli impianti stessi.

Per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale può revocare o sospendere la vigenza della Concessione.

ART. 4 – DESCRIZIONE ED USO DELL'IMPIANTO

Il complesso sportivo viene affidato in concessione nello stato di fatto, di diritto e nelle condizioni di manutenzione/conservazione in cui si trova al momento dell'indizione della procedura di gara. I locali, le vasche, l'area circostante la piscina e i relativi spogliatoi vengono consegnati al Concessionario arredati come risulta da inventario, nonché dotati degli impianti per i servizi di acqua, luce, gas e igienico-sanitari.

La gestione e conduzione degli impianti natatori comprende le seguenti prestazioni:

- programmazione e coordinamento dell'attività sportiva in relazione ai criteri fissati dall'Amministrazione comunale di cui all'art. 13 del presente capitolato, compresa la promozione dell'impianto e la pubblicizzazione delle attività;
- apertura, chiusura e sorveglianza degli impianti;
- custodia e funzionamento degli impianti natatori, delle attrezzature e dei servizi annessi compreso il periodico controllo della conformità della qualità e della rispondenza delle acque di balneazione alle specifiche normative sanitarie;
- conduzione e gestione di tutti gli impianti tecnologici quali, a titolo indicativo e non esaustivo: impianto di riscaldamento; impianto di erogazione di acqua calda; impianti trattamento delle acque; impianti temporizzatori – docce e asciugacapelli.
- pagamento della tassa/tariffa rifiuti;
- pulizia giornaliera dell'intero complesso e delle pertinenze;
- manutenzione ordinaria degli impianti natatori che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità, al fine di conservare la piscina nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro dell'impianto;
- gestione di bar, punto ristoro e/o distributori automatici di alimenti e bevande;

- direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
- assistenza bagnanti;
- accoglienza, cassa e distribuzione chiavi armadietti/spogliatoi;
- pagamento del canone concessorio all'Amministrazione;
- pagamento all'amministrazione di quanto dovuto a titolo di rimborso utenze ai sensi dell'art. 10.

ART. 5 – SERVIZIO RISTORO

Il Concessionario all'interno dell'impianto sportivo dovrà attivare, nel rispetto della Legge Regionale n. 38/2006 e dei regolamenti comunali vigenti, un servizio di ristoro, a uso esclusivo dei tesserati, direttamente o tramite soggetto terzo in possesso dei requisiti morali e professionali. Il servizio ristoro costituisce un'attività congiunta a quella sportiva prevalente.

Il servizio ristoro potrà essere svolto alternativamente mediante somministrazione diretta di alimenti e bevande oppure mediante distributori automatici di alimenti e bevande, fermo restando che almeno uno dei due servizi dovrà essere garantito. L'attivazione del servizio mediante somministrazione diretta determina, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, l'assegnazione di un punteggio ai fini graduatoria.

Il Concessionario dovrà garantire il funzionamento del servizio ristoro per tutto il periodo e l'orario di apertura dell'impianto.

Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi agli arredi, alle attrezzature e a quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività.

I titoli abilitativi, amministrativi e sanitari, relativi a tale attività dovranno essere acquisiti direttamente dal Concessionario. Detti titoli sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolati all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione. Resta fermo che, in alcun modo, l'esercizio del servizio ristoro può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione una volta concluso il rapporto contrattuale.

I proventi derivanti dall'attività di cui sopra sono di esclusiva competenza del Concessionario che provvede ad assolvere ogni onere fiscale connesso.

Dovrà essere esposto, in posizione ben visibile al pubblico, il listino prezzi con l'indicazione del costo delle consumazioni e dei servizi offerti, nonché la tabella giochi proibiti.

Il Concessionario dovrà esporre il cartello indicante il divieto di fumare, con gli estremi normativi e la sanzione comminata ai trasgressori, nonché con l'indicazione del responsabile della vigilanza.

E' vietata la somministrazione di superalcolici. Per la vendita degli alcolici, il Concessionario dovrà presentare al SUAP la comunicazione per la vendita al minuto di alcolici, per il successivo inoltro della stessa all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed esporre la tabella riportante i sintomi della concentrazione alcolemica.

ART. 6 – ATTIVITA' DI VENDITA

Il Concessionario, all'interno dell'impianto sportivo, nel rispetto della normativa vigente, potrà, previa acquisizione di tutti i titoli abilitativi, esercitare l'attività di vendita di articoli sportivi e accessori per il nuoto ad uso esclusivo dei tesserati, direttamente o tramite soggetto terzo in possesso dei requisiti morali, quale attività congiunta a quella sportiva prevalente (spaccio interno).

Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi agli arredi, alle attrezzature e a quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività.

I titoli abilitativi relativi a tale attività dovranno essere acquisiti direttamente dal gestore. Detti titoli sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolati all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione. Resta fermo che, in alcun modo, l'esercizio del punto vendita può costituire vincolo nei confronti dell'amministrazione una volta concluso il rapporto contrattuale.

I proventi derivanti dall'attività di cui sopra sono di esclusiva competenza del Concessionario che provvedere ad assolvere ogni onere fiscale connesso.

ART. 7 – PUBBLICITA'

Gli spazi pubblicitari all'interno dell'impianto natatorio, non visibili dall'esterno, sono gestiti dal Concessionario, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni o previa comunicazione, nei casi previsti. L'eventuale ricavo è di competenza del Concessionario.

La pubblicità è assoggettata al pagamento del relativo Canone Unico Patrimoniale da parte del Concessionario.

ART. 8 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 167, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il valore della concessione è stimato in € 300.000.

Ai fini della determinazione del valore sopra indicato si è tenuto conto del fatturato totale del concessionario, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice, per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA.

Le valutazioni sono state effettuate partendo dai dati forniti dal precedente concessionario con riferimento all'esercizio 2019, stimando una riduzione a causa dell'emergenza in corso, pari all'incirca al 60% degli introiti.

Nella stima del fatturato si è tenuto conto degli introiti derivanti dal pagamento da parte degli utenti di tariffe e delle entrate derivanti dall'attività di vendita, somministrazione e sponsorizzazioni presenti nella struttura.

ART. 9 – CANONE DI CONCESSIONE A BASE D'ASTA

L'importo del canone annuo di concessione per la gestione dell'impianto natatorio, posto a base di gara, nello stato di fatto attuale, è fissato in € **1.200,00**, oltre IVA di legge, corrispondente a mensili € 100,00 oltre Iva di legge, per l'intera durata del periodo di concessione.

Il canone sarà corrisposto entro il giorno 5 di ciascun mese, in rate anticipate. Il pagamento avverrà con bonifico bancario utilizzando il codice IBAN che sarà comunicato all'atto della firma della concessione.

Oltre al canone l'affidatario deve farsi carico delle spese relative alle utenze, secondo le modalità indicate al successivo art. 10.

ART. 10 – DATI RELATIVI ALLE UTENZE

Le utenze dell'impianto natatorio (acqua - gas - energia elettrica) sono intestate al Comune di Cirié.

Il Concessionario dovrà corrispondere al Comune, unitamente al canone mensile, un importo pari a € **5.000,00** a copertura dei costi sostenuti dal Comune di Cirié per le suddette utenze.

Il rimborso è quantificato in base a una stima dei costi effettuata partendo dai consumi dichiarati dal precedente concessionario con riferimento all'anno 2019 e prevedendo una diminuzione, in considerazione delle pesanti limitazioni e del minor utilizzo degli impianti connessi all'emergenza pandemica, pari al 60 % circa.

Eventuali maggiori costi per le utenze rimarranno a carico del concedente.

ART. 11 – TARIFFE

Le entrate tariffarie riguardanti la gestione dell'impianto, indicate all'interno del piano tariffario proposto dal Concessionario e soggetto ad approvazione da parte del Comune, sono introitate dal medesimo Concessionario.

Il piano tariffario presentato deve essere esaustivo, dettagliato e riferito a tutte le principali attività praticabili presso la struttura natatoria ciriacese.

Sul piano tariffario potrà essere applicata una percentuale di riduzione per l'utilizzo delle strutture per attività a favore di fasce deboli (disabili, minori, anziani), per l'utilizzo da parte di utenti residenti a Cirié nonché da parte delle scuole e delle associazioni sportive cittadine.

Il Concessionario cura e gestisce la riscossione delle tariffe, ed è tenuto a tenere adeguata contabilità, in ottemperanza alle norme fiscali e tributarie vigenti.

ART. 12 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

Ai sensi dell'art. 50 quater del Codice Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005) il concessionario deve rendere disponibile all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti o generati nella fornitura del

servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del medesimo servizio da parte degli utenti, in formato di tipo aperto, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. 1ter del medesimo CAD, nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy e di trattamento dei dati personali.

Il Concessionario è tenuto a trasmettere al termine di ogni semestre contrattuale ed entro il mese successivo una relazione a rendiconto della gestione complessiva, accompagnata da un report sull'andamento della gestione in cui siano obbligatoriamente illustrati:

- a) la quantità dei servizi/corsi erogati;
- b) la numerosità dell'utenza suddivisa per fasce d'età;
- c) ore di utilizzo da parte del Concessionario con indicazione della quantità dei servizi e dei corsi erogati;
- d) ore di utilizzo da parte delle scuole ciriacesi e distintamente da parte di soggetti appartenenti al terzo settore;
- e) ore riservate allo sport agonistico;
- f) iniziative varie e manifestazioni effettuate;
- g) descrizione dello stato della manutenzione generale ed elencazione degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati;
- h) ogni altra informazione utile alla valutazione economica della gestione;
- i) ogni altra informazione che il concedente ritenga utile ai fini dell'ottimizzazione della gestione e della valorizzazione della struttura, anche in prospettiva pluriennale.

Il report è redatto utilizzando il modello proposto dal Concessionario e concordato con il competente ufficio comunale.

Il Concessionario ha inoltre l'obbligo di trasmettere al Comune di Cirié, entro il 28 febbraio 2022 ed entro 60 giorni dal termine della concessione, un bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato, che deve comprendere tutte le entrate e uscite e, in dettaglio:

- introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto;
- apporti derivati dai servizi di supporto attivati;
- numero e tipologia degli addetti, monte ore lavorato da ognuno, tipo di contratto di impiego e relativo costo;
- introiti connessi all'utilizzo dell'impianto da parte dell'utenza (escluse le iniziative di cui al punto seguente);
- introiti relativi a progetti particolari, a iniziative realizzate con le scuole, a iniziative realizzate con soggetti del terzo settore, alla pratica agonistica (da indicare distintamente);
- spese generali.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante a conferma della veridicità dei contenuti.

Il Concessionario deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la gestione è accordata.

Il Concessionario deve garantire un utilizzo corretto dell'impianto, degli arredi e delle attrezzature avute in gestione, osservando tutte le norme di sicurezza e d'igiene, le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia.

Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di conduzione e gestione degli impianti sportivi.

Qualora il Concessionario intendesse dotarsi di atti di regolamentazione interna per l'attività svolta nell'impianto, questi devono essere, prima della loro entrata in vigore, concertati con l'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento dell'impianto, a salvaguardare l'integrità e la funzionalità dello stesso, a svolgere tutte le opere di manutenzione ordinaria che si rendano necessarie. Deve inoltre provvedere ai servizi di vigilanza e controllo, riordino complessivo dei locali, compresi i servizi igienici, alla pulizia e agli interventi necessari sull'impianto, sugli arredi, sulle attrezzature a servizio e pertinenze.

Per **manutenzione ordinaria** si intendono gli interventi che riguardano le opere di riparazione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, in modo da garantirne la funzionalità, sia nel periodo di concessione che alla riconsegna, alla scadenza della stessa.

Gli interventi di manutenzione ordinaria, fatti salvi i casi di particolare urgenza, dovranno essere preventivamente comunicati al Comune, tramite PEC indirizzata a protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it. In caso di particolare urgenza, il concessionario è tenuto a realizzare tempestivamente gli interventi, dandone comunicazione al Comune al più presto.

L'Amministrazione Comunale può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del Concessionario, se ritenuti necessari nell'ottica di un corretto utilizzo dell'impianto. In caso di inadempienza, gli interventi potranno essere effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al Concessionario, fatto sempre salvo il diritto al risarcimento del danno subito.

In caso di inadempienza reiterata, l'Amministrazione Comunale disporrà la risoluzione del contratto.

In caso di interventi sugli impianti elettrici, idrico-sanitario o di riscaldamento, deve essere fornita al Comune la relativa certificazione di rispondenza degli interventi stessi alle norme di riferimento, se prevista.

La conduzione dell'impianto deve essere fatta provvedendo alle seguenti attività quotidiane minime:

- pulizia delle vasche (fondo e pareti) con idonee macchine automatiche e a mano, al fine di rimuovere interamente i materiali in sospensione e quelli di deposito;
- pulizia dei servizi igienici, delle docce, degli spogliatoi, degli uffici, dei locali di passaggio e sosta.

Il servizio di pulizia deve essere accurato, effettuato con l'utilizzo di mezzi e prodotti adeguati, e svolto in orari e con frequenza tale da non ostacolare la normale fruizione degli impianti.

Materiali, attrezzature e macchine utilizzati nell'impianto devono essere perfettamente compatibili con la conformazione delle pavimentazioni, delle strutture e superfici in genere, tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato di funzionamento. Attrezzature e macchinari devono essere inoltre dotati di tutti gli accessori necessari per la protezione e salvaguardia dell'operatore e dei terzi da eventuali infortuni, conformemente alle normative vigenti.

Il Concessionario deve conservare i **registri delle verifiche periodiche** previste dalla normativa vigente e fornire all'ASL locale tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza e i risultati delle analisi effettuate.

Il Concessionario deve redigere apposito **registro delle presenze**, indicante il numero di presenze nel semestre e consegnarlo al Comune unitamente al rendiconto di gestione.

Il Concessionario deve dotarsi di un **defibrillatore semiautomatico** e provvedere alla sua costante manutenzione, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 (Decreto Balduzzi). Deve sempre essere presente personale formato e pronto a intervenire; inoltre il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante.

Il Concessionario è tenuto ad applicare integralmente tutte le disposizioni contenute nel **contratto collettivo nazionale di lavoro** e nella normativa in vigore per tutta la durata del contratto, e a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Il Concessionario, per poter realizzare una conduzione economica dell'intero impianto sportivo, può svolgere **attività sportive a pagamento** di diverso genere, purchè compatibili con l'impianto, con le prescrizioni e con le finalità illustrate nel presente Capitolato.

Il Concessionario **deve garantire al Comune di Cirié l'utilizzo gratuito dell'impianto** per una eventuale occasione, di durata massima di tre giorni, fornendo apertura, sorveglianza, custodia, pulizia. La richiesta deve essere formulata dall'Amministrazione Comunale con un anticipo di almeno 30 giorni.

ART. 14 – PROTOCOLLO SANITARIO COVID - 19

Il Concessionario è tenuto, sino alla revoca dello stato emergenza pandemia, a adottare specifico protocollo di attuazione delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus Covid – 19 come disposte nei provvedimenti a oggi emanati e di futura emanazione.

Prima della stipula del contratto tale protocollo dovrà essere presentato e approvato dal Comune di Cirié.

Tutto il personale in servizio presso l'impianto deve essere formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.

Il Concessionario provvede alla puntuale apertura, alla chiusura, alla custodia e alla vigilanza dell'impianto natatorio mediante proprio idoneo personale o altri soggetti in possesso di idonei requisiti.

Il Concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità dell'impianto o delle attrezzature o alle persone. Si assume altresì ogni responsabilità per furti e danni a cose o persone comunque derivanti da un inadeguato servizio di presidio e vigilanza sulla struttura.

ART. 16 – ATTIVITÀ E ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Cirié assume a proprio carico le spese inerenti la manutenzione straordinaria dell'impianto, ivi comprese quelle conseguenti ad adeguamenti normativi, purché non derivanti da danneggiamenti occorsi durante l'uso dell'impianto stesso da parte del Concessionario.

Per interventi di **manutenzione straordinaria** si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle pertinenze, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, ivi compresi quelli antincendio.

Il Concessionario è tenuto a segnalare con tempestività la necessità di eventuali interventi di manutenzione straordinaria da ritenersi a carico del Comune.

Gli interventi di manutenzione straordinaria conseguenti a danni cagionati dal pubblico o da eventi organizzati dal Concessionario sono riconducibili alla responsabilità del Concessionario, per cui agli stessi provvede il medesimo, con spese a suo carico.

I funzionari comunali incaricati avranno libero accesso all'impianto, in ogni momento, per verifiche e controlli sulla ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione impiantistica, sulla manutenzione e su eventuali lavori di miglioria durante lo svolgimento delle attività stesse. Più in generale potranno verificare, in ogni momento, anche attraverso l'acquisizione, l'accesso e la consultazione, il rispetto di tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione.

ART. 17 – CESSIONE

E' vietato cedere, anche parzialmente, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia ragione, la gestione dell'impianto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione, a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune, fatti salvi maggiori danni accertati.

Fa eccezione il solo servizio di somministrazione alimenti e bevande, anche tramite distributori automatici, che potrà essere affidato a soggetti esterni, individuati dal gestore. Tali soggetti opereranno comunque sotto l'esclusiva responsabilità del Concessionario e sulla base degli accordi stipulati con quest'ultimo.

Fatto salvo quanto previsto al punto precedente, nessun locale dell'impianto può essere utilizzato da soggetti diversi dal Concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal presente capitolato, se non previo espresso consenso scritto da parte dell'Amministrazione.

ART. 18 – IMPOSTE E TASSE

Sono a carico del Concessionario tutte le imposte e le tasse relative all'attività svolta nell'impianto natatorio, ivi compresa la tariffa e/o tassa relativa ai rifiuti.

Il Concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti fiscali previsti dalla legge per l'attività svolta.

ART. 19 – PERSONALE

Il personale che verrà messo a disposizione dal Concessionario deve essere adeguatamente preparato e idoneo per le mansioni assegnate.

In particolare, il personale destinato al servizio di Assistenza Bagnanti deve essere in possesso del brevetto di salvamento legalmente riconosciuto.

Al momento della sottoscrizione del contratto il Concessionario deve presentare l'elenco degli addetti, con relative mansioni e inquadramento professionale, insieme a copia dei brevetti di salvamento rilasciati dai competenti enti.

Il personale assunto alle dipendenze del Concessionario non assume alcun tipo di rapporto nei confronti del Comune di Cirié.

Per il personale dipendente, il Concessionario si impegna a osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la concessione.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali di eventuali dipendenti e/o collaboratori sono a carico del Concessionario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga a qualsiasi eventuale diversa disposizione normativa e con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di ogni indennizzo.

Il Concessionario è tenuto a curare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) e assume ogni responsabilità al riguardo.

Il Concessionario, nell'esecuzione del contratto, è tenuto a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal codice di Comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013 e da quello adottato dal Comune di Cirié con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30 gennaio 2014.

Il personale del Concessionario è tenuto all'osservanza della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. n. 196/03 e sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679, nonché a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

ART. 20 – RESPONSABILITA'

Il Concessionario deve adempiere secondo buona fede e diligenza tutti gli obblighi assunti con la Concessione, in base ai principi di cui al Codice Civile e alle leggi applicabili.

Per tutta la durata della Concessione il Concessionario è considerato a termine di legge consegnatario e custode della proprietà comunale e dei relativi arredi, attrezzature e impianti; pertanto il Concessionario è il solo e l'unico responsabile per ogni danno che dovesse verificarsi a immobili, impianti, arredi, servizi e attrezzature dati in concessione, salvo l'eventuale diritto di rivalsa verso i terzi responsabili.

Il Concessionario è responsabile per ogni fatto o danno occorso a terzi in dipendenza della gestione stessa, dell'esercizio degli impianti e dei servizi gestiti.

Il Concessionario è l'unico e il solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi, nell'ambito della gestione e dello svolgimento delle attività organizzate e gestite.

Sono esclusi dalla responsabilità del Concessionario gli eventuali danni dovuti a cause di forza maggiore.

ART. 21 – ASSICURAZIONI

Il Concessionario, con oneri a proprio carico, provvede a contrarre adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi di incendio, furto, atti vandalici, dolo di terzi e responsabilità civile verso terzi (e specificatamente verso gli utenti) e personale impiegato (a qualsivoglia titolo) e/o infortuni posti in capo al Concessionario in conseguenza di tutte le attività gestite o organizzate, con massimale unico pari ad almeno **€ 4.000.000,00 (quattromilioni/00)** per sinistro, salva, comunque, ogni e qualsivoglia azione, civile o penale, per la rifusione di eventuali maggiori o diversi danni, a persone o cose.

La polizza deve altresì coprire gli eventuali danni che il Concessionario possa arrecare all'impianto stesso, nonché gli eventuali danni provocati da terzi.

Ferma restando l'intera responsabilità del Concessionario per gli eventuali danni eccedenti tali massimali, il Comune, in qualità di titolare dell'impianto, è comunque da ritenersi esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, per atti o fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dal Concessionario e/o dal personale impiegato (sia esso dipendente o collaboratore, o sotto qualsivoglia forma utilizzato, anche volontario) e/o da frequentatori dell'impianto natatorio, nella gestione dei beni dati in concessione.

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, dipendenti da inosservanza degli obblighi assunti, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Copia delle polizze dovrà essere trasmessa al Comune entro la stipula della Concessione, e comunque, in ogni caso, prima dell'inizio della gestione. Le polizze dovranno essere di durata almeno pari a quella della concessione.

Il Comune di Cirié si riserva la facoltà di considerare risolta la Concessione e di chiedere l'immediata restituzione dell'impianto natatorio con le relative pertinenze date in concessione qualora, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga necessario per motivi di ordine pubblico, oppure accerti un utilizzo non conforme alle finalità perseguite con il presente atto, o ancora accerti un utilizzo dell'impianto non conforme allo scopo per cui lo stesso realizzato, senza il preventivo consenso del Comune.

Qualora si riscontrino gravi, reiterate, accertate carenze e/o inadempienze da parte del Concessionario, il Comune si riserva di risolvere la Concessione e di sostituirsi nella gestione degli impianti o di affidare ad altri la gestione stessa, senza che il Concessionario possa vantare alcunché per indennità o danni o diritti.

Oltre alle ipotesi previste dai commi precedenti, il Comune di Cirié ha facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto di Concessione nei seguenti casi:

- mancata costituzione della garanzia definitiva nelle forme e nei termini previsti dal bando o dal presente atto, o mancato reintegro della cauzione medesima – nel termine prefissato – qualora il Comune abbia dovuto (durante il periodo di vigenza dell'affidamento) valersi in tutto o in parte di essa;
- mancato pagamento per due mesi consecutivi del canone di concessione;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- comportamenti del Concessionario che concretino grave inadempimento ovvero ripetute violazioni delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita delle attività;
- ritardo nell'esecuzione delle attività per negligenza del Concessionario, rispetto ai tempi concordati;
- inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori e di assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione/interruzione del servizio da parte del Concessionario senza giustificato motivo;
- subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del Contratto;
- violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dal Concessionario nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. nr. 62/2013 e successive modifiche e integrazioni;
- messa in fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico del Concessionario;
- cessione/scioglimento del Concessionario;
- danni agli utenti del servizio, al Comune e/o ai beni di proprietà comunale, derivanti da colpa grave e/o da imperizia, incuria e negligenza;
- mancato pagamento dei compensi, della retribuzione e/o mancato pagamento dei contributi previdenziali al personale impiegato.

Nel caso di risoluzione della concessione devono essere consegnati al Comune, nei termini dallo stesso indicati, gli immobili, gli impianti, gli arredi e il resto delle attrezzature, così come descritti negli atti.

La facoltà di risoluzione è esercitata previa contestazione formale effettuata dal Comune, in forma scritta e trasmessa tramite posta elettronica certificata al Concessionario, che può far pervenire nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non

siano accoglibili a giudizio del Comune o non pervengano nel termine indicato, il Comune procede alla risoluzione immediata senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere.

La risoluzione della concessione determina in ogni caso la perdita della garanzia definitiva.

La risoluzione per inadempimento, l'incameramento della garanzia e l'esecuzione in danno, non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui sia eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Il Concessionario, in caso di risoluzione del Contratto di concessione, non ha diritto ad alcuna pretesa di indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 23 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

La revoca della concessione comporta l'obbligo per il Concessionario di restituire, a semplice richiesta scritta del Comune inviata a mezzo PEC, l'impianto in buono stato di manutenzione e determina, conseguentemente, la cessazione degli effetti dell'affidamento in concessione stesso.

Per quanto non espressamente sopra indicato, si intendono richiamate le ulteriori disposizioni previste dall'art. 176 del D.Lgs. nr. 50/2016 in materia di concessioni e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 24 – RECESSO DALLA CONCESSIONE

Il Comune può recedere dal Contratto di concessione in ogni momento, in applicazione e con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 25 – FALLIMENTO

Il Concessionario si obbliga per sé e per i propri eredi e aventi causa. In caso di fallimento o amministrazione controllata del Concessionario, la concessione si intende senz'altro revocata e il Comune provvede a termini di legge.

ART. 26 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto all'osservanza della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della Legge n. 136/2010.

La vigilanza e il controllo del servizio e della regolare esecuzione della Concessione competono al Comune.

Il verificarsi di manchevolezze o inadempimenti (anche parziali) di servizio, imputabili al Concessionario o derivanti da inosservanza, da parte di quest'ultimo, delle norme contenute nella Concessione, nelle norme tecniche (e/o in quant'altro qui allegato e/o richiamato) o delle norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo in materia, è contestato dal Comune, per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata, entro giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla piena conoscenza del fatto.

Al Concessionario viene riconosciuto un termine per controdedurre le osservazioni del Comune; tale termine non può essere inferiore a giorni cinque (naturali e consecutivi) e superiore a giorni quindici (sempre naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte del Concessionario, della nota di contestazione del fatto. Il Concessionario ha facoltà di presentare proprie memorie giustificative e difensive sull'inadempienza riscontrata.

Esaminate dette memorie, o trascorso infruttuosamente il termine assegnato, è facoltà del Comune, fatta salva la responsabilità per inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, applicare una penale, e, in caso di mancato versamento della stessa nei termini stabiliti dal Comune, rivalersi sulle garanzie richieste al Concessionario.

Il Comune si riserva di applicare una penale nella misura compresa **tra il 10% e il 30%** del canone annuo di concessione, che può essere triplicata in caso di reiterate inadempienze.

Partecipando alla procedura di gara il Concessionario prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

La Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, può, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Concessionario a qualsiasi titolo.

ART. 28 – CONTENZIOSO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in corso di esecuzione della Concessione è competente esclusivamente il Foro di Ivrea. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 29 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati forniti ai fini del presente contratto è finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo ed è soggetto al pieno rispetto delle disposizioni in materia di privacy, e in particolare del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cirié, nella persona del Sindaco pro-tempore.

I dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori designati dal titolare per il trattamento dei dati personali. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

Al Concessionario sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali.

Con la sottoscrizione del contratto di Concessione, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

L'Ente provvederà a nominare e designare il Concessionario quale "Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi del Regolamento Europeo Privacy - GDPR n. 679/2016 art. 28"; a tale fine l'aggiudicatario si impegna a prestare la massima collaborazione al fine di individuare e formalizzare tale nomina.

ART. 30 - CLAUSOLE DI LEGALITA'

Il Concessionario è tenuto alla piena osservanza:

- a) del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Cirié con D.G.C. n. 11 del 30/01/2014 e reso disponibile attraverso il portale istituzionale dell'Ente, www.cirie.net, sezione Amministrazione Trasparente;
- b) per quanto di competenza e in collaborazione con la stazione appaltante, della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a sottoscrivere in sede di offerta il Patto di Integrità redatto da questo Ente e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

ART. 31 - SPESE DI CONTRATTO

Il Contratto di concessione è stipulato mediante la forma dell'atto pubblico.

Tutte le spese del Contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, bolli, e quant'altro) sono interamente a carico del Concessionario.

ART. 32 – DISPOSIZIONI FINALI

La sottoscrizione del Contratto di Concessione equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, da parte del Concessionario, di tutta la documentazione oggetto dell'affidamento, nonché delle leggi e disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia, oltre che degli usi e consuetudini.

Per quanto non espressamente indicato nella Concessione, trovano applicazione e si intendono espressamente richiamate le norme del D.Lgs. n. 50/2016, nonché tutte le eventuali, successive e future modifiche e integrazioni dello stesso.

ALLEGATI:

1 - PLANIMETRIE DELL'IMPIANTO